



Ente di gestione
delle aree protette dei
Parchi Reali

Sede legale: viale C. Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) – tel. 011 4993311
Sede operativa di Stupinigi: viale Torino 4, (fraz. Stupinigi) – 10042 Nichelino (TO) – tel. 011 3587575
partita IVA e codice fiscale 01699930010
<http://www.parchireali.gov.it> – email: protocollo@parchireali.to.it – parchireali@legalmail.it

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A), DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 E S.M.I, DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL “PIANO NATURALISTICO DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA E DI GESTIONE DELLA ZSC IT1110079 LA MANDRIA” NELL’AMBITO DEL PSR 2014-2022 OP. 7.1.2 “STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI” BANDO 1/2022 - CUP I11G22000140009 CIG 9683517306

RdO MePA 3460407

L’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali intende affidare, mediante affidamento diretto previa richiesta e valutazione dei preventivi, il servizio tecnico inerente la redazione del “**PIANO NATURALISTICO DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA E DI GESTIONE DEL SITO NATURA 2000 ZSC IT1110079 LA MANDRIA**”, ad operatori economici che hanno manifestato interesse, fermi restando i requisiti di ammissibilità. A tal fine l’Ente

INVITA

codesto spettabile operatore economico a presentare il proprio migliore preventivo per l’esecuzione del servizio tecnico in oggetto, unitamente alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

La presente procedura verrà realizzata attraverso una **RDO** tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle regole del sistema di e-procurement (di seguito per brevità “Regole”) realizzata in accordo con quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito per brevità “Codice”),.

1. PREMESSE

1.1. Stazione appaltante

Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, Viale Carlo Emanuele II, 256 – 10078 Venaria Reale (TO) (di seguito “Stazione Appaltante” o “Ente”).

Pec: parchireali@legalmail.it

E-mail: protocollo@parchireali.to.it

Tel: 0114993328

Ufficio: Area Ambiente

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Claudio MASCIAVÈ, Responsabile Area Ambiente dell’Ente

Direttore per l’esecuzione del contratto: Dott.ssa Giusi REZZA, funzionario Tecnico in servizio c/o l’Area Ambiente dell’Ente.

1.2. Luogo di esecuzione del servizio

Parco Naturale La Mandria, ZSC IT1110079 La Mandria, comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Cirié, Collegno, Druento, Fiano, Givoletto, La Cassa, Pianezza, Robassomero, San Gillio, San Maurizio Canavese, Varisella e Venaria Reale (TO).

Codice NUTS: ITC11 Torino

1.3. Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella redazione del Piano naturalistico del Parco Naturale La Mandria e di gestione del sito Natura 2000 ZSC IT1110079 La Mandria, comprendente la raccolta di tutte le informazioni atte ad offrire un quadro conoscitivo completo, in grado di essere poi analizzato al fine di definire le strategie e le norme per la migliore salvaguardia e conservazione delle emergenze naturalistiche presenti all’interno dell’area protetta.

Il servizio è meglio dettagliato nel progetto dei servizi tecnici redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il “*Progetto dei servizi tecnici*” oggetto di affidamento è costituito da schema di contratto e suoi allegati (A, B e C) ed illustra, nel dettaglio:

- l’obiettivo dell’incarico
- le attività oggetto dell’incarico
- le modalità di esecuzione del servizio
- i tempi di attuazione e le penali

- il corrispettivo e le modalità di pagamento
- la proprietà dei risultati
- i rischi da interferenze e i richiami normativi.

1.4. Suddivisione in lotti

L'appalto, per sua natura, non è suddivisibile in lotti.

1.5. Termine ultimo per la presentazione dei preventivi

Il termine ultimo per la presentazione dei preventivi è fissato alle ore **23:59** del giorno **20.03.2023**.

Ai fini del rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, i preventivi pervenuti oltre il suddetto termine non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno valutati.

1.6. Termine di validità dei preventivi

Il preventivo deve intendersi valido ed impegnativo per il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la ricezione degli stessi.

1.7. Importo del servizio

L'importo del servizio è pari ad **€ 63.200,00, comprensivo di tutte le spese**, oltre contributo cassa professionale e IVA.

Si precisa che l'importo è da considerarsi fisso e non oggetto di valutazione secondo quanto indicato nei successivi paragrafi. Il servizio è da intendersi "a corpo".

1.8. Modalità di trasmissione e sottomissione del preventivo

Gli operatori economici invitati alla presente iniziativa dovranno far pervenire tramite le funzionalità previste dal Sistema la documentazione richiesta nei successivi paragrafi.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica MePA si rimanda alle indicazioni contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.acquistiinretepa.it.

1.9. Condizioni di affidamento

Il contratto verrà sottoscritto esclusivamente con il soggetto in possesso dei requisiti descritti nel presente documento.

1.10. Criterio di individuazione del miglior preventivo

Il criterio di individuazione del miglior preventivo è definito ai sensi dell'art. 95, comma 7, del D.lgs. 50/2016 con la sola valutazione del preventivo tecnico secondo quanto riportato nei successivi paragrafi.

1.11. Informazioni e chiarimenti:

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente invito dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal termine previsto per la presentazione dell'offerta, esclusivamente tramite il portale del MePA www.acquistinretepa.it utilizzando la funzionalità "**Comunicazioni**" messa a disposizione dalla piattaforma all'interno della procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti attraverso il medesimo canale: le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale e saranno visionabili da tutti i concorrenti, così come ulteriori eventuali comunicazioni. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

2. OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO

Oggetto dell'incarico tecnico è la redazione del "PIANO NATURALISTICO DEL PARCO NATURALE LA MANDRIA E DI GESTIONE DELLA ZSC IT1110079 LA MANDRIA".

L'appalto è finanziato con i fondi assegnati all'Ente nell'ambito del **PSR 2014-2022 OP. 7.1.2 "Stesura e aggiornamento dei piani naturalistici" BANDO 1/2022**.

Le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno essere eseguite entro e non oltre il **31.07.2024** con consegna di tutti gli elaborati del piano in forma definitiva e revisionata dall'Ente gestore. Potranno essere richieste all'affidatario, oltre questa scadenza, revisioni ed integrazioni che si rendessero necessarie a seguito della pubblicazione del Piano, fino alla sua adozione da parte dell'Ente.

Fermi restando i tempi tecnici ed amministrativi in capo all'Ente, dovranno in ogni caso e tassativamente essere rispettate le tempistiche definite dalla Regione Piemonte relativamente al sopra citato bando in cui è individuata la scadenza del

16.12.2024 per l'ultimazione del Piano che, per quella data, dovrà essere concluso, adottato e rendicontato, salvo la possibilità di una proroga di 3 mesi, come durata massima, motivata da ragioni oggettive e non dipendenti dalla volontà dell'Ente.

E' prevista la consegna d'urgenza del servizio nelle more di quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).

3. OGGETTO E CORRISPETTIVO DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO

La presente richiesta si riferisce allo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria di cui alle seguenti tabelle:

TABELLA 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<i>Pianificazione naturalistica ed ambientale</i>	90712000-1	€ 63.200,00
Importo totale del servizio		€ 63.200,00

TABELLA N. 2 –CATEGORIE, ID E TARIFFE

Categoria	ID	Grado di complessità	Specificità della prestazione (art. 3, c.3, DM 17.06.2016)	Descrizione delle prestazioni	Importo Compenso (€)
<i>TERRITORIO E URBANISTICA</i>	<i>U.03</i>	<i>1,00</i>	<i>Qa.0.03</i>	<i>Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale</i>	<i>€ 63.200,00</i>

L'importo totale del servizio è comprensivo di tutte le spese ed al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo del servizio è stato stimato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.6.2016), in cui, per prestazioni non determinabili sulla base delle tabelle allegato al decreto stesso, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento a valori orari. Per l'esecuzione del servizio in questione, tenuto conto delle varie professionalità richieste e della tipologia di servizi da svolgere, è stato definito per il compenso orario, comprensivo di tutte le spese ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, un valore medio stimato pari a 50 €/h.

TABELLA N. 3 – STIMA DEL COMPENSO SU BASE ORARIA

ATTIVITÀ	ORE STIMATE	IMPORTO
Organizzazione e coordinamento rilievi	16	€ 800,00
Esecuzione rilievi vegetazionali, flora e habitat	200	€ 10.000,00
Esecuzione rilievi faunistici: invertebrati, erpetofauna, pesci, avifauna, mammiferi	400	€ 20.000,00
Restituzione cartografica su GIS e realizzazione Atlante di piano	176	€ 8.800,00
Documentazione bibliografica	32	€ 1.600,00
Elaborazione quadro conoscitivo e stesura relazione di piano	80	€ 4.000,00
Analisi dati, individuazione pressioni, minacce, criticità	80	€ 4.000,00
Definizione obiettivi del piano	80	€ 4.000,00
Individuazione strategie, norme, azioni	120	€ 6.000,00
Incontri di coordinamento con la committenza	32	€ 1.600,00

Incontri pubblici	48	€ 2.400,00
TOTALE	1.264	€ 63.200,00

4. GRUPPO DI LAVORO

Ai fini dell'espletamento del servizio tecnico in oggetto gli operatori economici dovranno costituire, **a pena di esclusione**, un **gruppo di lavoro multidisciplinare** che comprenda **obbligatoriamente** al suo interno **almeno** le seguenti professionalità:

- Un Biologo o Laureato in Scienze Naturali iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali. Tale figura dovrà possedere competenze specialistiche riferite ai principali gruppi faunistici (Avifauna, Erpetofauna, Ittiofauna, Mammalofauna, Invertebrati), alla flora (piante vascolari) e agli aspetti connessi al riconoscimento e delimitazione degli habitat naturali.
- Un Agronomo o Dottore Forestale o professionista equiparato iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali, con esperienza nel riconoscimento degli habitat forestali e delle aree agricole/aperte, nella valorizzazione degli habitat a determinismo antropico di tipo agro-silvo-pastorale e nella identificazione delle misure gestionali favorevoli alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo di servizi ecosistemici.
- Un Geologo iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Il gruppo di lavoro minimo potrà essere integrato con ulteriori professionalità.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente i soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. da a) ad f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti (art. 80 e art. 83 del D.Lgs. 50/2016) descritti nei successivi paragrafi.

È facoltà degli operatori economici partecipare alla procedura in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti purché in possesso dei requisiti richiesti.

È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario di operatori.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura con una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016.

La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al DPR 445/2000.

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza nel gruppo di lavoro, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

5.1. Requisito di Abilitazione al MePA

L'operatore economico - in qualità singola impresa, o le singole imprese affidatarie eventualmente costituende in RTI - deve risultare "abilitato" al Bando MePA "SERVIZI/Servizi Professionali/Servizi professionali naturalistici, paesaggistici e forestali" seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

5.2. Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti previsti ai punti A1) e A3) del par. 3 del "Capitolato d'Oneri" per l'abilitazione degli Operatori Economici al Bando Servizi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, così come dichiarati nella domanda di abilitazione.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti comporta:

- 1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con

l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:
 - a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
 - a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigore della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
 - a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
 - a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice):
 - a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1 professionisti dipendenti;
 - b.2 professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3:
- d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è autocertificato dal concorrente attraverso la compilazione del DGUE, parte II, sezione A e B, e parte III.

5.3. Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere i requisiti di Idoneità Professionale previsti ai punti A2) e A4) del paragrafo 3 del "Capitolato d'Oneri" per l'abilitazione degli Operatori Economici al Bando Servizi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, così come dichiarati nella domanda di abilitazione.

Inoltre, l'operatore economico concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con i servizi oggetto di appalto e/o iscrizione all'Albo/Ordine professionale.
- b) sono richiesti altresì i requisiti posseduti nominalmente dai professionisti obbligatoriamente facenti parte del gruppo di lavoro, i cui riferimenti ed estremi di iscrizione devono essere indicati dall'operatore economico che, in forma singola o aggregata, li possiede:
 - Un Biologo o Laureato in Scienze Naturali iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali
 - Un Agronomo o Dottore Forestale o professionista equiparato iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali
 - Un Geologo iscritto all'Albo/Ordine professionale previsto dai vigenti ordinamenti professionali.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è autocertificato dal concorrente attraverso la compilazione del DGUE, parte III sezioni A e C.

5.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso di una copertura assicurativa a copertura rischi e responsabilità civile con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 RCT/RCO, a copertura anche dei danni dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento delle prestazioni prevista dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'operatore economico sia in possesso di una copertura assicurativa di importo inferiore, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa in caso di aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è autocertificato dal concorrente attraverso la compilazione del DGUE, parte III sezione B, nonché allegando copia del polizza assicurativa come meglio dettagliato al paragrafo 10.1.12.

In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

5.5. Requisiti di capacità tecniche e professionali

Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) aver svolto, anche in associazione con altri operatori economici, nell'ultimo quinquennio, servizi di studio, pianificazione, progettazione naturalistica in aree protette o siti Natura 2000 per un importo pari ad almeno quello stimato per l'incarico in oggetto;
- b) aver maturato esperienza nello svolgimento di servizi affini, senza che siano intervenute risoluzioni per inadempienze, dai quali derivi un'adeguata esperienza documentabile nei seguenti ambiti riferiti ad aree naturali protette o siti della rete Natura 2000:
 - valutazioni ambientali;
 - studio e gestione territoriale;
 - monitoraggio e tecniche di conservazione di habitat e specie;
 - pianificazione agro-forestale e realizzazione di interventi volti alla riqualificazione e la gestione forestale e agricola;
 - agricoltura biologica e sviluppo rurale sostenibile;
 - pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione ambientale;
 - redazione di strumenti di pianificazione territoriale paesistica e ambientale, in specie per le parti normative e per quelle di natura programmatico-progettuale, in particolare di parchi naturali, ZSC e ZPS.
 - redazione di cartografia di base, tematica, in particolare ambientale ed urbanistica e d'indirizzo pianificatorio, utilizzando i più comuni programmi GIS (Qgis, GeoMedia, etc.);
 - rilievi di campo con successiva restituzione dei dati in ambiente GIS
- c) sono richiesti altresì requisiti posseduti specificatamente e nominalmente dai professionisti obbligatoriamente facenti parte del gruppo di lavoro:
 - per il biologo o laureato in scienze naturali: competenze specialistiche riferite ai principali gruppi faunistici (Avifauna, Erpetofauna, Ittiofauna, Mammalofauna, Invertebrati), alla flora (piante vascolari) e agli aspetti connessi al riconoscimento e delimitazione degli habitat naturali;
 - per l'agronomo o dottore forestale: esperienza nel riconoscimento degli habitat forestali e delle aree agricole/aperte, nella valorizzazione degli habitat a determinismo antropico di tipo agro-silvo-pastorale e nella identificazione delle misure gestionali favorevoli alla conservazione della biodiversità e allo sviluppo di servizi ecosistemici.

Il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo è autocertificato dal concorrente come segue:

- per il requisito di cui al punto a) attraverso la compilazione del DGUE, parte III sezione C, indicando descrizione dei servizi svolti, importi, date e destinatari;
- per i requisiti di cui ai punti b) e c) allegando i Curricula dei professionisti che svolgeranno l'incarico e dei loro eventuali collaboratori.

In caso di raggruppamento i requisiti a) e b) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, mentre i requisiti di cui al punto c) devono essere posseduti nominalmente dai professionisti obbligatoriamente facenti parte del gruppo di lavoro.

6. AVVALIMENTO

L'operatore economico che intende avvalersi dei requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi di altro soggetto dovrà, in sede di partecipazione, esplicitare il nominativo del soggetto di cui si avvale. In mancanza di tale dichiarazione l'avvalimento non sarà consentito.

Per quanto concerne i requisiti relativi ai titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

E' comunque sempre consentito all'operatore economico di partecipare alla successiva procedura in RTI/ATI non costituito.

Fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 10.1.14, il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovrà dichiararlo compilando il DGUE, parte II sezione C.

7. SUBAPPALTO

Fermo restando il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni, è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

A tal fine il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 10.1.13, il concorrente che intende ricorrere all'istituto del subappalto dovrà dichiararlo compilando il DGUE, parte II sezione D.

8. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione del preventivo, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione sui requisiti (ove presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui sopra con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO

La documentazione deve essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura di RDO pena l'irricevibilità del preventivo e l'invalidazione della procedura stessa.

10.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

10.1.1. Dichiarazione di partecipazione

L'operatore economico rende la dichiarazione di partecipazione, sotto forma di documento informatico conforme al modello allegato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell'operatore economico

In particolare la "dichiarazione di partecipazione" deve includere necessariamente una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, contenente le dichiarazioni in ordine alla:

- espressa volontà di voler partecipare alla presente procedura;
- al possesso dei requisiti di partecipazione
- alla costituzione del gruppo di lavoro
- alla sussistenza o meno di contratti di cui all'art. 105, comma 3 lett. *c-bis*), dando specifica indicazione, se ricorre il caso, della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto e dell'eventuale volontà di ricorrere a tali contratti specificando le relative prestazioni.

In caso di RTI la dichiarazione dovrà essere resa, compilata e firmata, da ciascuna delle raggruppande.

In caso di Consorzio Stabile, la richiesta di partecipazione dovrà essere prodotta dal Consorzio stesso.

10.1.2. Dichiarazione inerente la costituzione del gruppo di lavoro

Il concorrente rende la dichiarazione, sotto forma di documento informatico come da modello allegato, inerente la costituzione del gruppo di lavoro conformemente alle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4.

In caso di RTI costituendo la dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente da ciascuna delle raggruppande

In caso di RTI costituito, sarà sufficiente la firma digitale della sola mandataria.

10.1.3. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Oltre alla richiesta di partecipazione dovrà essere prodotto il DGUE, sotto forma di documento informatico come da modello allegato, seguendo le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti.

In caso di raggruppamento il DGUE dovrà essere reso compilato e firmato digitalmente da ciascuna delle raggruppande.

10.1.4. Dichiarazione aggiuntiva

Con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 4, del Codice, come novellato dal D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020, si precisa che ciascun operatore è tenuto a dichiarare tutti i provvedimenti inclusi quelli non definitivi. L'operatore economico ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in sede di abilitazione deve produrre una dichiarazione sotto forma di documento informatico, come da modello allegato, munito di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico o di soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma, in cui lo stesso dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui **all'art. 80, comma 4**, così come novellato.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. c, della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno tenuti a dichiarare esclusivamente violazioni non definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. **80, comma 5** del Codice, si precisa che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante.

A tal proposito si precisa che:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;

- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, **non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente l'avvio della presente procedura;**

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) **purché riferibili al triennio antecedente l'invio della lettera di invito**, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di **importo superiore all'1%** del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Alla luce di quanto sopra, gli operatori economici, **laddove in sede di ammissione al MePA o di rinnovo dati non avessero tenuto conto delle fattispecie di cui sopra, dovranno** dichiarare, in sede di partecipazione alla presente richiesta, nella Dichiarazione aggiuntiva di cui all'Allegato "*Dichiarazione aggiuntiva art. 80*", tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto **comma 5**, così come sopra precisate.

Inoltre, al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Con particolare riferimento alla lettera b) dell'articolo 80, comma 5 del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

1. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
2. indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
 - c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice.

10.1.5. Curriculum Vitae

I soggetti componenti il gruppo di lavoro, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 5.5, allegano il proprio Curriculum Vitae professionale firmato digitalmente.

10.1.6. Eventuali Procure

Nel caso la documentazione sia firmata da un procuratore speciale, l'operatore economico allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

10.1.7. Documentazione Raggruppamenti Temporanei/Consorzi Ordinari

Nel caso di partecipazione di **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E DI CONSORZI ORDINARI** già costituiti al momento della procedura, dovrà essere prodotto il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata autenticata, e la **procura** con cui viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico, entrambe in originale o copia autenticata. E' ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, dovrà essere presentata **pena l'esclusione, dichiarazione** contenente l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea o consorzio.

Tale dichiarazione, così come l'atto costitutivo del raggruppamento, dovranno contenere l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzio, **pena l'esclusione**, dovrà essere presentata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla procedura con l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, **pena l'esclusione**, l'impresa che eseguirà le prestazioni.

10.1.8. Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali

Il concorrente allega il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, approvato con Delibera di Consiglio n. 22 del 18.11.2022, firmato digitalmente per accettazione da ciascun componente il gruppo di lavoro.

10.1.9. Dichiarazione circa l'assenza di conflitto d'interessi e sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Il concorrente allega la dichiarazione, sotto forma di documento informatico come da modello allegato, compilata e firmata digitalmente per accettazione da ciascun componente del gruppo di lavoro;

10.1.10. Visura camerale

Nel caso di partecipazione di soggetti iscritti al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio, allegare copia visura camerale in corso di validità.

10.1.11. PassOE

Il concorrente allega il «PASSOE» di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema FVOE ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022 come meglio dettagliato al paragrafo 12.

10.1.12. Polizza assicurativa

Il concorrente allega Copia polizza assicurativa a copertura rischi e responsabilità civile con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 RCT/RCO, a copertura anche dei danni dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento delle prestazioni prevista dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50 del 2016.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora il concorrente sia una società, allegare la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Qualora l'operatore economico sia in possesso di una copertura assicurativa di importo inferiore, il preventivo deve essere corredato, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa in caso di aggiudicazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 83, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

10.1.13. Subappalto

E' ammesso il ricorso al subappalto in conformità a quanto riportato al paragrafo 7 previa indicazione delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e resa tramite il format e nelle modalità messe a disposizione dal Sistema.

10.1.14. Avvalimento

In caso di avvalimento, fermo restando quanto riportato al paragrafo 6, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a) il DGUE a firma dell'ausiliaria
- b) la dichiarazione di avvalimento
- c) il contratto di avvalimento
- d) il PASSOE dell'ausiliaria

10.2. PREVENTIVO TECNICO

Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve inviare e fare pervenire attraverso il Sistema una *relazione tecnica, a pena di esclusione*, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione del progetto di servizio riguardante le modalità di svolgimento e il livello qualitativo delle prestazioni che il concorrente intende offrire ("Preventivo tecnico").

La relazione dovrà essere redatta, in lingua italiana, su formato A4. Dovrà inoltre essere costituita da un numero massimo di n. 10 facciate (non verranno esaminate quelle eccedenti): non sono computati nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari.

La relazione tecnica, sempre **a pena di esclusione** dalla procedura, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura, in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere stata prodotta nell'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuali procure*"). In caso di costituendo raggruppamento temporaneo la relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del RTI. In caso di raggruppamento già costituito, sarà sufficiente la firma del legale rappresentante del soggetto capogruppo o un suo procuratore.

La relazione tecnica dovrà contenere le informazioni di seguito indicate:

- A) Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi ritenuti qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Per ogni servizio illustrato il concorrente deve fornire una scheda sintetica numerata che illustri le seguenti caratteristiche:
- descrizione del servizio secondo il profilo tecnologico indicando le dotazioni informatiche e strumentali utilizzate per l'esecuzione del servizio;
 - descrizione del servizio secondo il profilo funzionale specificando la tipologia del servizio e delineandone le principali caratteristiche;
 - descrizione del servizio dettagliando il contesto territoriale ed ambientale di riferimento;
 - descrizione del servizio con riferimento alla sua complessità tecnico-scientifica specificando le attività svolte con particolare riferimento alle specie e habitat indagati ed alle metodologie applicate.
- B) Descrizione delle modalità metodologiche, organizzative e logistiche con cui l'offerente intende svolgere il servizio secondo le modalità e previsioni indicate nel "*Progetto di servizi tecnici*", illustrando il programma delle attività, la relativa organizzazione spazio-temporale, le metodologie di indagine e di restituzione dei dati e la strumentazione tecnica che sarà utilizzata;
- C) Descrizione delle modalità di interrelazione con l'Ente committente nelle diverse fasi di elaborazione dello strumento di pianificazione;
- D) Descrizione degli aspetti migliorativi del servizio rispetto alle previsioni del "*Progetto di servizi tecnici*", con particolare attenzione alle proposte migliorative che si impegna a mettere in opera per meglio rispondere agli obiettivi del servizio e per identificare eventuali ambiti di ottimizzazione e/o miglioramento dello stesso.
- E) Descrizione del gruppo di lavoro messo a disposizione per (qualifiche professionali, esperienza specifica, anni di anzianità nel settore, formazione) nel rispetto delle previsioni minime contenute nel Capitolato, descrivendo anche il ruolo e peso di ciascuna figura professionale e il ruolo e le competenze del soggetto che sarà indicato quale coordinatore generale dell'esecuzione del contratto ed incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- F) Descrizione degli strumenti tecnici ed informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione dello strumento di pianificazione.

Si precisa che la relazione tecnica non deve essere difforme o comunque prevedere condizioni peggiorative rispetto a quelle stabilite nel Progetto di servizi.

In aggiunta alla **relazione tecnica**, il concorrente dovrà inviare:

- attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "**Eventuale documentazione coperta da riservatezza**", una dichiarazione anche essa sottoscritta digitalmente e contenente l'indicazione analitica delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc. secondo il modello allegato. La dichiarazione deve essere resa compilata e firmata digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte dell'associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata ovvero di ogni aggregazione. Nel caso in cui l'associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la dichiarazione può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l'atto costitutivo in originale o copia autentica;
- attraverso l'inserimento nell'apposito spazio del Sistema denominato "**Cronoprogramma**", a corredo delle informazioni rese al punto B), il cronoprogramma delle attività secondo il diagramma di Gantt.

L'affidatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni discrezionali da parte dell'Ente - nel proprio preventivo tecnico.

Il preventivo tecnico presentato dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il corrispettivo contrattuale determinato in base a quanto riportato ai paragrafi 1.8 e 3.

10.3. PREVENTIVO ECONOMICO

Non essendo oggetto di valutazione, il concorrente deve inserire nell'apposita sezione del Sistema un valore pari a quello dell'importo del servizio indicato dalla stazione appaltante al paragrafo 1.7 pari a € 63.200,00 con modalità solo in cifre; tale valore verrà riportato su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri.

La mancata presentazione entro i termini prentori indicati a Sistema da parte del concorrente della documentazione rubricata come "obbligatoria", verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale e potrà comportare l'esclusione dalla procedura.

Non saranno prese in considerazione e quindi saranno escluse dalla presente procedura le offerte con importo diverso da quello stabilito dall'Ente per il servizio, nonché:

- a) le Offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nello schema di contratto;
- b) le Offerte sottoposte a condizione, incomplete e/o parziali;
- c) le Offerte non conformi alle condizioni di contratto;
- d) le Offerte degli operatori economici che si trovano in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali sia stato accertato che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative Offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50 del 2016;
- e) Offerte in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione.

Si rammenta, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dal presente affidamento;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50 del 2016 e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50 del 2016.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la SA si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

11. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PREVENTIVO TECNICO

La valutazione del migliore preventivo tecnico verrà effettuata dall'Ente sulla base delle relazioni tecniche presentate.

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera Anac n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, comprovabili mediante i documenti indicati all'art. 5 e 6 della citata Delibera, avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito **FVOE**).

In via transitoria, fino alla completa operatività del FVOE:

- con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, la Stazione Appaltante provvede secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000;

Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo all'apposito link (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) sul Portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute. Gli operatori economici, dovranno, altresì, inserire in tale sede, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice.

Anac rilascerà un "**PASSOE**" che dovrà essere caricato a Sistema inserendolo nella sezione relativa alla documentazione amministrativa come indicato al paragrafo 10.1.11.

Il PASSOE, in caso di partecipazione in RTI/Consorzi ordinari dovrà essere acquisito e caricato a Sistema da tutti i soggetti

che lo compongono; in caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del Codice, dal Consorzio e dalle consorziate eventualmente indicate come esecutrici.

In caso di ricorso all'avvalimento, anche l'impresa ausiliaria acquisisce il **PASSOE** che deve essere presentato da parte del concorrente come riportato al paragrafo 10.1.14.

Il mancato inserimento del **PASSOE** nella documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, con conseguente esclusione del concorrente in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

13. ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DEL SERVIZIO E LA STIPULA DEL CONTRATTO

All'aggiudicatario sarà chiesto di far pervenire alla Stazione Appaltante **nel termine di 10 (dieci) giorni solari**, con riserva di annullamento dell'affidamento in caso di mancata o ritardata produzione, la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al facsimile allegato alla presente, Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati;
- b) idoneo documento (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente) comprovante la prestazione di una **garanzia definitiva**, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., il cui importo sia conforme alla disciplina prevista dall'art. 103 del Codice, che a tal fine si richiama.

Ai fini dell'avvio del servizio e la stipula del Contratto, dovrà essere prestata, pertanto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (ossia pari a € 6.320,00) in favore dell'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel nuovo "albo" di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993. Vale quanto previsto nell'art. 103 del Codice. La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005);
 - duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
- c) Polizza assicurativa a copertura rischi e responsabilità civile con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 RCT/RCO, a copertura anche dei danni dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento delle prestazioni, qualora non già allegata in sede di presentazione del preventivo, prevista dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50 del 2016.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

- d) Qualora non già allegati in sede di presentazione del preventivo, mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito al capogruppo dagli altri soggetti riuniti, risultante da scrittura privata autenticata, e la procura con cui viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. E' ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un unico atto.
- e) Copia dei contratti di cui all'art. 105, comma 3 lett *c-bis*, del D.Lgs. 50/2016 qualora ricorra il caso.

Qualora, nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la SA si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Ove la SA non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all'aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, procederà all'affidamento dei servizi ad un altro operatore economico offerente, il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini su espressi della comunicazione di aggiudicazione.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all'art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all'operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell'operatore dalla procedura.

14. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti dall'Ente, titolare del trattamento, saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla presente procedura nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE.

Maggiori e dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina raggiungibile all'indirizzo https://privacy.nelcomune.it/parchireali.gov.it/informativa_parco_contratti_publici#content.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del Capitolato Prestazionale è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.

16. ALTRE INFORMAZIONI

Si invitano tutti i concorrenti a leggere attentamente le informazioni fornite con la presente documentazione.

Si invitano altresì tutti i concorrenti ad utilizzare la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante nell'ambito della presente procedura compilandola nelle modalità richieste e senza apportare modifiche arbitrarie al fine di non generare difficoltà e/o errate interpretazioni nella lettura delle informazioni fornite.

La partecipazione alla presente procedura comporta la sua accettazione incondizionata.

La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere eventuale altra documentazione ed informazioni a mezzo posta elettronica certificata.

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio per i concorrenti non aggiudicatari.

L'affidamento diventa impegnativo per l'Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone.

L'aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora siano decorsi 180 giorni dal provvedimento di aggiudicazione senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitabile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 110 D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante farà ricorso alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente documentazione si richiama l'applicazione della normativa vigente.

Venaria Reale, 03.03.2023

Il Direttore
Dott.ssa Stefania GRELLA
*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

ALLEGATI

- Modello di dichiarazione di partecipazione
- Modello di dichiarazione costituzione gruppo di lavoro
- DGUE
- Modello di dichiarazione aggiuntiva art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- Modello di dichiarazione conflitti di interessi e cause di incompatibilità e inconfiribilità
- Disciplinare comportamento dipendenti Ente
- Schema di contratto e suoi allegati A, B e C
- Modello dichiarazione segreti tecnici e commerciali